REGOLAMENTO (CEE) N. 2965/79 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1979

relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1053/68 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2024/78 (4), sono state oggetto di vari adattamenti ; che è opportuno sostituire i modelli dei certificati che figurano in allegato al suddetto regolamento con un unico modello, che risponda a tutti i requisiti necessari ; che per motivi di chiarezza è opportuno procedere a una codificazione del regolamento ;

considerando che è necessario definire le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione in alcune voci tariffarie di taluni prodotti in provenienza dai paesi terzi ; che i prodotti soggetti a tali condizioni sono elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5) ;

considerando che la designazione particolareggiata delle merci che rientrano in tali voci tariffarie complica la classificazione tariffaria per i prodotti offerti all'importazione ; che l'ammissione di prodotti in tali voci può essere notevolmente facilitata se il paese esportatore garantisce che il prodotto esportato è conforme alla designazione delle merci in questione ; che è quindi opportuno prevedere l'ammissione di un prodotto in una delle voci in questione solo se è accompagnato da un certificato rilasciato sotto la responsabilità del paese esportatore in una forma determinata e che fornisce tale garanzia ; che tale regime di certificati permette altresì di controllare l'osservanza dei contingenti tariffari di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2915/79 ;

considerando che è necessario integrare il regime dei certificati con disposizioni che consentano, da un lato, di accertare, salvo restando il controllo doganale, la conformità del prodotto alla designazione che figura all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79 e, dall'altro, di controllare in taluni casi le condizioni di rilascio dei certificati ; che inoltre tale regime deve contenere disposizioni che offrano le migliori garanzie possibili contro eventuali falsificazioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'ammissione dei prodotti in provenienza dai paesi terzi nelle sottovoci :

— 04.02 B I a)
— 04.04 A I
— 04.04 B
— 04.04 D I
— 04.04 E I b) 2
— 04.04 E I b) 3
— 04.04 E I b) 4

della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione di un certificato IMA 1, su un modulo conforme al modello che figura all'allegato I.

2. Per quanto concerne i prodotti che rientrano nelle sottovoci :

— 04.04 E I b) 1
— 04.04 E I b) 5

della tariffa doganale comune, il beneficio dei contingenti tariffari previsti all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2915/79 è ugualmente subordinato alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 1.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 17.
(4) GU n. L 235 del 26. 8. 1978, pag. 9.
(5) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

Articolo 2

1. Il formato del modulo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è di 210 × 297 mm. La carta da utilizzare pesa almeno 40 g/m² ed è

— di colore bianco per l'originale ;

— di colore rosa per la copia di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2. I moduli sono stampati e redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità ; possono essere stampati e redatti, oltre che in una lingua ufficiale della Comunità, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

3. Sia l'originale sia le eventuali copie sono redatte simultaneamente mediante carta carbone, a macchina o a mano. In quest'ultimo caso i moduli devono essere redatti in lettere maiuscole.

4. Il certificato è contraddistinto da un numero d'ordine assegnato dall'organismo emittente. Le copie portano il medesimo numero di serie dell'originale.

Articolo 3

1. Il certificato deve essere redatto per ciascuna specie e ciascuna forma di presentazione dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Il certificato deve contenere per ciascuna specie e ciascuna forma di presentazione dei prodotti i dati che figurano all'allegato II.

Articolo 4

1. L'originale del certificato è presentato alle autorità doganali dello Stato membro di importazione entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di rilascio del certificato, insieme al prodotto cui si riferisce.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, viene presentata alle autorità doganali anche una copia del certificato. Tali prodotti vengono messi in libera pratica durante il periodo per il quale è valido il contingente.

3. Le autorità doganali inviano la copia del certificato menzionata al paragrafo 2 alle autorità designate dello Stato membro in cui il prodotto è stato messo in libera pratica.

Articolo 5

1. Un certificato è valido soltanto se è debitamente redatto e vidimato da un organismo emittente che figura in un elenco da stabilirsi.

2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione nonché il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

Articolo 6

1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco soltanto se :

a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore ;

b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati ;

c) si impegna a fornire alla Commissione e agli altri Stati membri, su richiesta, ogni informazione necessaria per valutare le indicazioni contenute nei certificati.

2. L'elenco è riveduto qualora la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), non sia più rispettata o qualora un organismo emittente non soddisfi uno degli obblighi assunti.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al controllo del buon funzionamento del regime dei certificati instaurato dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi ogni venerdì per la settimana precedente, i quantitativi importati di formaggi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ripartiti per paese d'origine.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 1053/68 è abrogato.

Tuttavia, i certificati rilasciati con i moduli di cui al regolamento (CEE) n. 1053/68 restano validi se sono stati emessi dagli organismi incaricati precedentemente al 1° luglio 1980 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO I

CERTIFICATO IMA 1

1. Venditore	2. Numero di serie	**ORIGINALE**
3. Acquirente	**CERTIFICATO** **per l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci o sottovoci della tariffa doganale comune**	
4. Numero e data della fattura	5. Paese d'origine	6. Stato membro di destinazione

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

A. Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto deve essere redatto un certificato.

B. Il certificato dev'essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea e può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese d'esportazione.

C. Il certificato dev'essere redatto conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti.

D. L'originale e la copia n. 1 del certificato devono essere inviati entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di rilascio all'ufficio doganale nella Comunità al momento dell'immissione in libera pratica del prodotto.

7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli ; descrizione particolareggiata del prodotto e indicazione della forma di presentazione	8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)

10. Materia prima utilizzata

11. Tenore di materie grasse in peso (kg) della sostanza secca

12. Tenore in peso (kg) d'acqua della sostanza non grassa

13. Tenore in peso (kg) di materie grasse

14. Durata di maturazione

15. Prezzo franco frontiera della Comunità per 100 kg di peso netto (in ECU) uguale o superiore a :

16. Osservazioni : a) contingente tariffario (1)
b) destinato alla trasformazione (1)

17. SI CERTIFICA CON LA PRESENTE

— che le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni comunitarie vigenti,

— che per i prodotti più sopra designati non sono né saranno concessi all'acquirente sconti o premi o qualsiasi altra forma di riduzione che possa avere per conseguenza un valore inferiore al valore minimo fissato all'importazione per il prodotto in questione (2).

Fatto a il
anno mese giorno

18. Organismo emittente

(Firma e timbro dell'organismo emittente)

(1) Cancellare la menzione che non interessa.
(2) Questa menzione è cancellata per i formaggi di pecora o di bufala, i formaggi Glaris, Tilsit e Butterkäse nonché per i tipi di latte detti « per l'alimentazione dei lattanti ».

ALLEGATO II

REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI

Oltre alle caselle da 1 a 9, 17 e 18, devono essere compilate :

A. per quanto riguarda i tipi di latte speciale, detti « per l'alimentazione dei lattanti », della sottovoce 04.02 B I a) della tariffa doganale comune :

1. la casella n. 7 indicando « latte speciale per l'alimentazione dei lattanti, esente da germi patogeni e tossinogeni e contenente meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo » ;

2. la casella n. 10 indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale » ;

3. la casella n. 13 indicando « superiore a 10 % e inferiore o uguale a 27 % » ;

B. per quanto riguarda i formaggi Emmental, Gruyère Sbrinz, Bergkäse o Appenzell della sottovoce 04.04 A I della tariffa doganale comune :

1. la casella n. 7 indicando, a seconda dei casi, « formaggi Emmental », « formaggi Gruyère », « formaggi Sbrinz » o « formaggi Bergkäse » o « Appenzell » nonché, a seconda dei casi :

« in forme standard » (1) ;

« in porzioni imballate sotto vuoto aventi ancora la crosta su almeno uno dei lati, di un peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg » ;

« in porzioni imballate sotto vuoto aventi ancora la crosta su almeno uno dei lati, di un peso netto uguale o superiore a 450 g » ;

« in porzioni imballate sotto vuoto, di un peso netto uguale o superiore a 75 g e inferiore o uguale a 250 g » ;

2. la casella n. 10 indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale » ;

3. la casella n. 11 indicando « almeno 45 % » ;

4. le caselle n. 14 e n. 15 ;

C. per quanto riguarda i formaggi di Glaris alle erbe (detti Schabziger) della sottovoce 04.04 B della tariffa doganale comune :

1. la casella n. 7 indicando « formaggi di Glaris (detti Schabziger) » ;

2. la casella n. 10 indicando « esclusivamente latte scremato di produzione nazionale e aggiunta di erbe finemente tritate » ;

D. per quanto riguarda i formaggi fusi della sottovoce 04.04 D I della tariffa doganale comune :

1. la casella n. 7 indicando « formaggi fusi, presentati in imballaggi immediati di peso netto inferiore o uguale a 1 kg, contenenti porzioni o fette non eccedenti il peso netto di 100 g ciascuna » ;

2. la casella n. 10 indicando « esclusivamente Emmental, Gruyère e Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (dette Schabziger), di produzione nazionale » ;

3. la casella n. 11 indicando « inferiore o uguale a 56 % » ;

E. per quanto riguarda i formaggi Cheddar della sottovoce 04.04 E I b 1 (aa), che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79 :

1. la casella n. 7 indicando, a seconda dei casi :

« formaggi Cheddar in forme intere standard » (2) ;

« formaggi Cheddar in forme diverse da quelle intere standard, di peso netto uguale o superiore a 500 g » ;

« formaggi Cheddar in forme diverse da quelle intere standard, di peso netto inferiore a 500 g » ;

2. la casella n. 10 indicando « esclusivamente latte vaccino non pastorizzato di produzione nazionale » ;

3. la casella n. 11 indicando « almeno 50 % » ;

4. la casella n. 14 indicando « almeno 9 mesi » ;

5. le caselle n. 15 e n. 16 indicando il periodo per il quale è valido il contingente ;

F. per quanto riguarda i formaggi Cheddar della sottovoce 04.04 E I b) 1 (bb), che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79 :

1. la casella n. 7 indicando « formaggi Cheddar in forme intere standard » (2) ;

2. la casella n. 10 indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale » ;

3. la casella n. 11 indicando « almeno 50 % » ;

4. la casella n. 14 indicando « almeno 3 mesi » ;

5. le caselle n. 15 e n. 16 indicando il periodo per il quale è valido il contingente ;

G. per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione, della sottovoce 04.04 E I b) 1 (cc), che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79 :

1. la casella n. 10 indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale » ;

2. le caselle n. 15 e n. 16 indicando il periodo per il quale è valido il contingente ;

H. per quanto riguarda i formaggi Tilsit o Butterkäse della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune :

1. la casella n. 7 indicando, a seconda dei casi, « formaggi Tilsit » oppure « formaggi Butterkäse » ;

2. la casella n. 10 indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale » ;

3. le caselle n. 11 e n. 12 ;

I. per quanto riguarda i formaggi Kashkaval della sottovoce 04.04 E I b) 3 della tariffa doganale comune :

1. la casella n. 7 indicando « formaggi Kashkaval » ;

2. la casella n. 10 indicando « esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale » ;

3. le caselle n. 11 e n. 12 ;

K. per quanto riguarda i formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra, della sottovoce 04.04 E I b) 4 della tariffa doganale comune ;

1. la casella n. 7 indicando, a seconda dei casi, « formaggi di pecora » o « formaggi di bufala » nonché « in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra » ;

2. la casella n. 10 indicando, a seconda dei casi, « esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale » oppure « esclusivamente latte di bufala di produzione nazionale » ;

3. le caselle n. 11 e n. 12 ;

L. per quanto riguarda gli altri formaggi destinati alla trasformazione, della sottovoce 04.04 E I b) 5 (aa), che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79 :

1. la casella n. 7 indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale » ;

2. le caselle n. 15 e n. 16 indicando il periodo per il quale è valido il contingente.

---

(1) Si considerano forme standard, le forme che hanno i seguenti pesi netti :
— Emmental : da 60 a 130 kg inclusi ;
— Gruyère e Sbrinz : da 20 a 45 kg inclusi ;
— Bergkäse : da 20 a 60 kg inclusi ;
— Appenzell : da 6 a 8 kg inclusi.

(2) Sono considerate forme intere standard :
— le forme aventi un peso netto da 33 a 44 kg inclusi ;
— i blocchi di forma cubica aventi un peso netto uguale o superiore a 10 kg.